



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – Programma Operativo
PR FESR 2021-2027

**“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI
per interventi sui mercati nazionali e internazionali”
seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni”



4d2f7968



INDICE

INDICE

Finalità del bando

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag. 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 5
Art. 3 Localizzazione	pag. 6

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 6
-----------------------------	--------

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 15
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 17
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 22
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 23
Art. 9 Divieto di cumulo	pag. 25

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando	pag. 25
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 29
Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	pag. 35

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 35
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi	pag. 37
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 39
Art. 16 Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione	pag. 39
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 48
Art. 18 Rinuncia e decadenza del sostegno	pag. 49

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	pag. 51
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 52
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 52
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 54

Appendice n.1 - sostenibilit  finanziaria

pag. 56

Appendice n.2 relazione intermedia/finale

pag. 60



Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.10 Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali - Sub A Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni.
2. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere la costituzione e lo sviluppo di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice». Possono altresì accedere all'azione, per programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti, anche reti soggetto o reti contratto costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. Il bando è destinato a sostenere investimenti mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento (UE) "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) Regolamento Generale di Esenzione ed in particolare ai sensi degli artt. 18 e 19.
4. Il bando contempla due tipologie di interventi:
 - A) aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»;
 - B) aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Reti di imprese: più imprese, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato ([art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito con [L. 9 aprile 2009, n. 33](#)). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Associazione temporanea di impresa (ATI) e Associazione temporanea di scopo (ATS): ai fini del presente bando, per associazione temporanea di imprese e associazione temporanea di scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente bando. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole



specificatamente per il progetto da realizzare, nonché della rappresentanza di fronte alla Regione e ad AVEPA. Tale conferimento comporta:

- mandato di presentazione della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento;
- responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
- sottoscrizione in nome e per conto dell'ATI o dell'ATS degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- Consorzio di imprese: ai fini del presente bando si fa riferimento a quanto previsto dal Libro Quinto - Titolo X del Codice Civile in materia di consorzi e della loro disciplina. Ai fini invece delle sole priorità previste per le aggregazioni costituite interamente da imprese aderenti ai consorzi riconosciuti dalla Regione del Veneto, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2013 e successive modificazioni. In ogni caso, i Consorzi che intendono partecipare al presente bando, all'atto della domanda dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di Capofila nella domanda di sostegno presentata e avrà i seguenti compiti:
 - invio della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto.
- Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
- Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in virtù delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
- Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
- Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
- Beneficiario:
 - nel caso di Rete soggetto: la rete soggetto, non le singole imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica;
 - nel caso di Rete contratto: le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete senza soggettività giuridica e che aderiscono al progetto;
 - nel caso di A.T.I./A.T.S.: il soggetto mandatario e i soggetti mandanti che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (**Allegato A1**);
 - nel caso di Consorzio: il consorzio e le imprese consorziate che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'**Allegato A2**;
 - Imprese partecipanti: imprese che concorrono ai requisiti minimi di ammissibilità delle forme aggregate, che sostengono la spesa per la realizzazione del progetto e che concorrono al raggiungimento dei punteggi di cui all'art. 11, salvo quanto previsto al successivo art. 4 comma 8;
 - Fondi.RVE: la Regione del Veneto, per le procedure di accesso ai principali fondi strutturali e di investimento europei, con la Programmazione 2021-2027 si è dotata di un nuovo strumento:



il “Sistema Informativo per la Programmazione e Gestione dei fondi” (Fondi.RVE).

- Con la Programmazione 2021-2027, pertanto, anche l’accesso alle risorse programmate dai bandi del Programma Regionale per la parte relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR 2021-2027) avverrà tramite Fondi.RVE.
6. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 7. Il Bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
 8. Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 “Istruzione di qualità” e 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.
 9. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell’Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 10. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro **4.800.000,00** (quattromilioni ottocentomila/00).
2. Le risorse finanziarie indicate al precedente comma 1 sono destinate come di seguito riportato:

Tipologia di intervento		Dotazione finanziaria
A	Possono partecipare a questa tipologia di intervento solo aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l’immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»	3.800.000,00
B	Possono partecipare a questa tipologia di intervento solo aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese	1.000.000,00
Totale		4.800.000,00



3. Eventuali economie su una tipologia di intervento possono essere impegnate per coprire eventuali necessità finanziarie dell'altra tipologia di intervento.

Articolo 3 Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le aggregazioni di imprese, come specificate all'articolo 4, i cui componenti - tutti per le aggregazioni di destinazione, almeno la metà per le aggregazioni trasversali a più destinazioni - abbiano unità locali o sede operativa in Comuni o loro forme associate che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.
2. Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di:
 - Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd Rete contratto),
 - Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS),
 - Consorzio (e società consortili);
 - sia per le reti contratto che per i Consorzi, è necessaria l'individuazione puntuale delle imprese associate/consorziate che aderiscono al progetto.
2. Possono altresì accedere all'azione, per programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti, anche reti soggetto o reti contratto costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità ai benefici del presente bando, le aggregazioni di imprese dovranno possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto:

Nel caso di aggregazioni rappresentative di una o più destinazioni e che intendono accedere ai benefici di cui alla tipologia di intervento A:

- tutte le imprese aggregate devono avere sede operativa nei Comuni dell'OGD di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
- devono presentare una lettera di partenariato da parte della/e OGD di riferimento ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.



Nel caso di aggregazioni costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che intendono accedere ai benefici di cui alla tipologia di intervento B:
le aggregazioni devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese;
almeno metà dei soggetti aggregati (reti o consorzi) devono avere sede operativa nei Comuni di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
lettera/e di concessione di partenariato da parte di una o più OGD in cui operano le reti o i consorzi aggregati, ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessate e la successiva integrazione con le attività promozionali delle stesse con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.

Ciascuna OGD può rilasciare una lettera di partenariato per un solo progetto di singola destinazione.

Non vi è invece alcuna limitazione per i progetti trasversali a più destinazioni e potendo, in ogni caso, le OGD aderire con il partenariato ad entrambe le tipologie di interventi.

4. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere sempre arrotondato al numero intero superiore.
5. L'aggregazione di imprese dovrà individuare il soggetto di riferimento con la Regione Veneto e Avepa (cd. **soggetto capofila**) incaricato di presentare la domanda di sostegno e di pagamento, gestire l'esecuzione del progetto, comunicare qualunque variazione dei soggetti aderenti all'aggregazione o del progetto approvato, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Il soggetto capofila, dovrà inoltre provvedere all'immediata ripartizione, tra le altre imprese partecipanti, del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
A seconda della forma giuridica adottata (Rete di imprese, ATI/ATS, Consorzio), il soggetto di cui sopra è così individuato:
 - nel caso di rete soggetto, il soggetto capofila è la rete soggetto stessa;
 - nel caso di rete contratto, il soggetto capofila è l'impresa, tra quelle sottoscrittrici del contratto di rete, scelta per svolgere l'ufficio di organo comune¹ per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
 - nel caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'impresa mandataria del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
 - nel caso di consorzio, il soggetto capofila è il consorzio stesso.

Nei confronti della Regione e di AVEPA, pertanto, opera il legale rappresentante del soggetto capofila, come sopra definito, a seconda della forma giuridica adottata. Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto capofila deve avere un'unità locale o una sede operativa in Veneto.

¹ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".



6. Fermo restando quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata da un'aggregazione **nella forma giuridica di rete soggetto**, la stessa, (contratto di rete con soggettività giuridica) dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete soggetto deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Nel caso di aggregazioni di reti/consorzi (limitatamente alle domande sull'intervento di tipologia B) la rete soggetto deve essere composta da almeno 5 reti/consorzi e queste a loro volta da almeno 15 imprese tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo di imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo. Inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
b) Obblighi presso Registro Imprese	La Rete soggetto e le imprese partecipanti alla Rete soggetto devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.



c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	La rete soggetto non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un'impresa in difficoltà, quale definita dall'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 è ammissibile se autorizzata nell'ambito di aiuti de minimis.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
d) Assenza di procedure in corso	La rete soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Regolarità Contributiva	La rete soggetto deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art.16.
f) Capacità finanziaria	La Rete soggetto, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando).	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



g) Ambiti di attività economiche ammissibili	La rete soggetto e le imprese componenti non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, a seconda del regime di aiuti scelto dalla rete richiedente. Nel caso in cui la rete svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
h) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete soggetto la verifica verrà effettuata nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00. La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno	La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.

7. Fermo restando il rispetto di quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'intervento tipologia A) da una aggregazione nella forma giuridica di ATI/ATS, rete contratto e consorzio, o per l'intervento tipologia B) da rete contratto, l'impresa capofila e le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:



REQUISITO	DESCRIZIONE REQUISITI PER TIPOLOGIA INTERVENTO A)	DESCRIZIONE REQUISITI PER TIPOLOGIA INTERVENTO B)	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete contratto/ATI/ATS/consorzio deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Per la tipologia B è prevista la sola rete contratto che deve essere composta da almeno 5 tra reti o consorzi e queste a loro volta da almeno 15 micro, piccole e medie imprese (PMI) tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda. Il numero minimo di imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo. Inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.



b) Obblighi presso Registro Imprese	Le imprese partecipanti devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all' Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Le reti/consorzi e le imprese partecipanti alle singole reti/consorzi devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all' Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	Le imprese partecipanti non devono presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un'impresa in difficoltà, quale definita dall'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 è ammissibile se autorizzata nell'ambito di aiuti de minimis.	Le reti/consorzi partecipanti non devono presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



d) Assenza di procedure in corso	Le imprese partecipanti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Le reti/consorzi partecipanti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Regolarità Contributiva	Le imprese partecipanti devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Le reti/consorzi partecipanti devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art.16.
f) Capacità finanziaria	Le imprese partecipanti, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, sono tenute a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando).	Le reti/consorzi partecipanti, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, sono tenute a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



g) Ambiti di attività economiche ammissibili	Le imprese partecipanti non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, a seconda del regime di aiuti scelto dalla rete contratto/ATI/ATS/ consorzio richiedente. Nel caso in cui le imprese partecipanti svolgano molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, le stesse potranno beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Le reti/consorzi e le imprese partecipanti alle singole reti/consorzi non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
h) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto per il progetto è superiore a euro 150.000,00)	Le imprese partecipanti devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), la verifica verrà effettuata, nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00 su tutti i singoli partecipanti, a prescindere dal singolo contributo assegnato. Il partecipante deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete, la verifica verrà effettuata, nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00, su tutte le singole reti/consorzi partecipanti, a prescindere dal singolo contributo assegnato.	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno indipendentemente dall'importo della singola liquidazione e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.



i) Appartenenza al consorzio (solo nel caso di domande presentate da un consorzio)	Solo nel caso di domande presentate da un consorzio: le imprese partecipanti devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio che presenta la domanda di sostegno.	Se fra i partecipanti alla rete vi sono consorzi: le imprese devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo di imprese partecipanti di cui al comma a) e presenti nell'elenco soci, deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
---	---	---	--

8. Possono partecipare all'aggregazione soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 7 e 8, lettera g) del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo dei punteggi previsti dal presente bando ad eccezione della seguente casistica: "totale delle imprese partecipanti all'aggregazione" di cui all'art. 11 Valutazione delle domande, comma 6 punto 7).
9. Ai fini dell'ammissibilità, un'impresa può partecipare – in termini di spesa e di sostegno di cui beneficia – a due aggregazioni che presentino progetti a valere sul presente bando.
10. L'impresa che ha il ruolo di soggetto capofila di un'aggregazione, ai sensi del comma 5 del presente articolo, può presentare, in qualità di capofila, una sola domanda di sostegno, fermo restando quanto previsto dal comma 9.
11. La stessa aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando.
12. La mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo a una o più imprese, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, comporta l'esclusione della impresa/e stessa/e ma non della domanda dell'aggregazione, se rispettati i requisiti minimi soggettivi previsti. Qualora invece tali esclusioni determinino il venir meno del rispetto dei requisiti minimi dell'aggregazione, la domanda è inammissibile. In ogni caso, la mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo al soggetto capofila, così come definito al comma 5 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
13. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice».



Il bando contempla due tipologie di interventi:

- Tipologia A: aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»;
 - Tipologia B: aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
2. In particolare saranno concessi, all'interno delle due tipologie di interventi, contributi per sostenere le seguenti tipologie di attività:
- a) analisi di supporto allo sviluppo commerciale delle PMI nei mercati nazionali ed internazionali, quali spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese sui “mercati obiettivo”, realizzazione di piani di export; ricerca di partner commerciali e di buyer; studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti;
 - b) attività di business quali l'impiego di figure manageriali per la conduzione, il coordinamento e la gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati obiettivo, alle attività di sviluppo dei social network all'estero, allo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator ed esponenti dei media on line e off-line italiani e stranieri, allo sviluppo di accordi contrattuali;
 - c) attività di promozione e commercializzazione dell'offerta quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator, e di rappresentanti dei media nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell'aggregazione.
- Le attività di promozione commerciale dovranno essere orientate prevalentemente (anche se non esclusivamente) ai mercati internazionali.
3. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
4. I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti, per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:

- 1. in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- 2. gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
- 3. le prescrizioni specifiche in tema di:
 - a) gestione dei rifiuti,
 - b) siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 13 lett. a),
 - c) DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale



Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.10 Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.4), ha evidenziato come, l'Azione non ha impatto o ha un prevedibile impatto insignificante sugli obiettivi ambientali connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura ed è perciò considerata conforme al principio del DNSH.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 13 lett. c) e comma 13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. x "Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o insufficiente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 18.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono essere descritte nella proposta progettuale.

6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
7. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante:



CATEGORIA DI SPESA	VOCI DI SPESA
a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi (de minimis)	In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: -acquisto di beni mobili strettamente connessi alla creazione e allo sviluppo del prodotto turistico. Relativamente all'acquisto di <u>veicoli, ai sensi dell'art. 7, comma h) del Reg. (UE) n.1058/2021</u>, sono ammissibili esclusivamente automezzi nuovi a emissioni zero e solo per il trasporto persone con disabilità.
b) consulenze specialistiche e servizi esterni (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all'aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo delle attività del progetto ivi comprese: - le attività da svolgere nei mercati e nei Paesi obiettivo, lo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché la realizzazione di accordi contrattuali; - la predisposizione o revisione esclusivamente del sito internet del progetto e per la sua pubblicizzazione (ad esempio: search engine optimization, search engine advertising, search engine marketing, direct email marketing, content management, compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati);
c) consulenze specialistiche nell'ambito del marketing turistico (esenzione)	In tale categoria rientrano le spese per le attività di consulenza da parte di agenzie di marketing o professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico², propedeutiche all'attività di promocommercializzazione di cui alla voce "d)" del presente comma che comprendono le seguenti voci di spesa delle imprese aderenti all'aggregazione: analisi di mercato per lo sviluppo commerciale all'estero delle imprese aderenti all'aggregazione, ivi comprese le spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese dell'aggregazione sui "mercati obiettivo", la realizzazione di piani di export, la ricerca di partner commerciali e di buyer stranieri, studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti. I costi ammissibili di questa voce corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da soli consulenti esterni, non possono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
d) promozione e commercializzazione (de minimis)³	In tale categoria rientrano altre spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese, diverse da quelle di cui al punto c). A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa voce di spesa: la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la pubblicità su social media, radio-televisione, carta stampata, affissioni, la produzione di materiali promozionali (ad esempio: mappe, video, brochure, etc.), la partecipazione ad eventi promozionali (ad esempio: degustazioni, esposizioni in show room, etc.), co-marketing con le compagnie aeree

² Per professionisti nell'ambito del marketing turistico si intendono imprese individuali o liberi professionisti nel cui curriculum vitae è indicata un'esperienza almeno biennale nelle tematiche legate al marketing turistico.

³ E' necessario conservare almeno una copia campione del materiale/prodotto realizzato



	operanti nel territorio veneto; il coinvolgimento di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo. Pertanto, non saranno ammissibili spese a favore di influencer e di travel blogger la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo. Solo nel caso di contrattualizzazione di macro-influencer e mass influencer (soggetti con almeno 100.000 follower⁴, quindi in grado di influenzare in modo rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri) saranno ammissibili le spese di coinvolgimento, anche nel caso in cui non sia dimostrata la loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo;
e) partecipazione a fiere (esenzione o de minimis)	In tale categoria rientrano le spese per la partecipazione a fiere nei “mercati obiettivo” che comprendono esclusivamente: - spese di locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento); - spese relative a servizi esterni di progettazione, montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione; - i costi di gestione dello stand relativi all'utilizzo di servizi esterni, quali, ad esempio, hostess/steward, traduttori e interpreti. Non è ammissibile la spesa di acquisto di arredi e beni materiali che compongono lo stand; NB: in applicativo informatico la voce di spesa sarà selezionabile come e1) o e2) in base al regime scelto
f) incoming (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese di incoming comprensive di vitto, alloggio e transfer interni dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming da parte di Tour Operator/Press tour o di buyers nell'ambito del B2B. Tali spese sono calcolate tramite costi standard unitari (CSU) la cui metodologia è descritta nella DGR 491/2023 - Allegato A - Appendice. Importi aggiornati a dicembre 2023 da utilizzare nel presente Bando: - Costi comprensivi di pernottamento 186,76 € - Costi dai quali è escluso il pernottamento 107,70 €
g) personale (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa d), e), f) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale; Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.
h) personale (esenzione)	In tale categorie rientrano le spese calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa e) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del

⁴ Numero di follower da dimostrare alla data di contrattualizzazione (per maggiori approfondimenti su documentazione da allegare in fase di rendicontazione per la verifica del requisito si rimanda all'art. 16 del presente provvedimento).



	24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale; Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.
i) costi indiretti (esenzione e de minimis)	in tale categoria rientrano i costi indiretti calcolati con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa a), b), d), e), f) e g) per le spese in de minimis e alle categorie c), e), h) per le spese in esenzione a copertura dei costi generali di gestione per cui non è possibile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.), in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. NB: in applicativo informatico la voce di spesa sarà selezionabile come i1) o i2) in base al regime scelto

- Ciascuna categoria di spesa sopra riportata, dovrà essere puntualmente richiesta dal compilatore nel portale del Sistema Informativo Fondi.RVE all'interno della domanda di sostegno.
- Le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni dove è presente la Regione sono ammesse solo qualora i soggetti siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a partecipare in forma separata. Rimangono non ammissibili le spese di cui al punto k) del successivo art.7.
- Almeno il 50% del totale delle spese ammissibili e rendicontate nelle voci di spesa c), d), e) dovrà riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali. Non sono da considerarsi attività riconducibili a "mercati e partner internazionali" le attività di promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese rivolte al mercato nazionale e la partecipazione a fiere/eventi promozionali che si svolgono all'interno del territorio nazionale, fatte salve le iniziative di incoming (educational e press tour, di operatori/giornalisti, influencer esteri).
- Con riferimento alle iniziative di incoming, di cui alla voce "f)" del comma 1 del presente articolo, si applicano i costi standard per le spese sostenute per ciascun partecipante/professionista (tour operator, giornalisti, etc.) durante il soggiorno presso la Regione del Veneto e comprendono: vitto, alloggio e trasferimento all'interno del territorio regionale.
- Le spese di cui alle lettere a), b), d), e), f), i) dovranno essere caricate nell'Intervento 1 del "Quadro Interventi" nel Sistema Fondi.RVE e saranno riconosciute ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023. Invece, le spese di cui alle lettere c), e), h), i) dovranno essere caricate nell'Intervento 2 del "Quadro Interventi" del Sistema Fondi.RVE e saranno riconosciute ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno



2014.

In base alla tipologia di spese previste dal progetto, sarà quindi possibile scegliere un solo intervento o entrambi. Non sono ammessi spostamenti e compensazioni tra voci in regime di esenzione e voci in regime “de minimis”, né in fase di presentazione della domanda di sostegno, né nelle fasi successive di rendicontazione e pagamento.

7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- analiticamente indicate nel modulo informatico di domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori;
 - sostenute⁵ e pagate esclusivamente dalla Rete-soggetto, dalle imprese aderenti alla Rete-contratto, dalle imprese sottoscrittrici dell'ATI/ATS o dai Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, tramite conti correnti intestati e nella disponibilità degli stessi. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - nel caso di aggregazioni della tipologia B) (Reti soggetto o reti contratto composte a loro volta da almeno 5 Reti/Consorzi), sono ammissibili solo le spese sostenute e pagate dalla Rete soggetto, dalla Rete contratto o dalle Reti/Consorzi che compongono la Rete Contratto e non dalle singole imprese associate/consorziate;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Esclusivamente le spese di cui alla categoria “a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi ” e alla categoria e), limitatamente in regime de minimis, partecipazione a fiere (rif. comma 1 del presente articolo) possono essere avviate, sostenute e pagate a decorrere dal 1° luglio 2024. Per “avviate” si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2024/25 o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
 - fatturate da soggetti terzi non aderenti all'aggregazione;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria;
 - congrue, nonché strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui agli articoli 14, 15 e 16.
8. Nel caso di aggregazioni costituite anche da soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4 che non presentano i requisiti di ammissibilità, le eventuali spese previste e/o sostenute da questi soggetti non sono ammissibili.
9. Il centro di costo non è ammissibile.
10. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti all'aggregazione di imprese. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.
11. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
12. Le spese ammissibili si intendono al netto di Iva.

⁵ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando



Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente/Consorzio, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti/imprese partecipanti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - b) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - d) l'IVA non è un costo ammissibile;
 - e) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - f) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento dell'aggregazione) e relative ad imposte, tasse;
 - g) relative a scorte;
 - h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - i) per le perdite su cambio di valuta;
 - j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - k) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - l) relative a macchinari, attrezzature, caldaie, etc., alimentate da combustibili fossili (compreso il gas naturale);
 - m) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - n) forfettarie ad eccezione delle spese previste alle lettere g), h), i) dell'articolo 6, comma 1;
 - o) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - p) per materiale di consumo e beni assimilabili⁶ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa d) promo-commercializzazione come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc);
 - q) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - r) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale delle imprese aggregate per trasferte in Italia o all'estero;
 - s) di avviamento;
 - t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - u) relative a beni usati e ricondizionati;
 - v) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento;
 - w) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 in tema di cumulo;

⁶ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione.



- x) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - y) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - z) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - aa) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - bb) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'art. 6, comma 7 e dopo il termine finale di chiusura del progetto;
 - cc) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale o per lo sviluppo di moduli e funzionalità già assoltte dal DMS regionale;
 - dd) spese relative ad esigenze di promo-commercializzazione delle singole imprese partecipanti, con esclusione delle spese di cui alla categoria "a) beni mobili e servizi" e delle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera d) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.
 - ee) Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.
 - ff) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
4. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il progetto di promozione per il quale si chiede il sostegno. Ai fini dell'ammissibilità, pertanto, le spese previste da ciascun soggetto aderente all'aggregazione devono risultare coerenti con gli obiettivi, le attività e i risultati previsti nel progetto complessivo; spese individuali o di un gruppo ristretto dei soggetti aggregati per esigenze di promo-commercializzazione della singola impresa o di un gruppo ristretto di partecipanti non saranno ammissibili, ad eccezione della categoria di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) e alle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera d) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.

Articolo 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al **65%** della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese **in regime "de minimis"** e nella misura del **50% delle spese ammesse e sostenute in regime di esenzione**. Tali percentuali di aiuto saranno applicate ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno come di seguito declinata:

Intervento	Regime	Intensità di sostegno	Spesa minima	Spesa massima
Tipologia A	de minimis	65%	150.000,00	500.000,00
	esenzione	50%		
Tipologia B	de minimis	65%	300.000,00	700.000,00
	esenzione	50%		



2. A pena di inammissibilità al sostegno e di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa richiesta ed ammessa a sostegno e poi rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), IVA esclusa per le aggregazioni ammesse agli interventi di Tipologia A ” e di euro 300.000,00 (trecentomila/00) iva esclusa) per le aggregazioni ammesse agli interventi di Tipologia B costituite da reti/consorzi e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
3. Il sostegno può essere concesso, in relazione alle tipologie di spesa programmate dal richiedente nel Progetto di aggregazione,
 - ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;
 - ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Per le spese di cui ai punti a), b), d), e) qualora venga opzionato il regime “de minimis”, f), g), i) di cui all’art. 6 (spese ammissibili) del presente provvedimento, il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
5. Per le tipologie di spese di cui al comma 4 del presente articolo, il sostegno è subordinato in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 2831/2023, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1. Nel caso di riconduzione dell’importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.
6. Limitatamente alle spese di cui ai punti c), e) qualora venga opzionato il regime di esenzione, h) e i) di cui all’art. 6 del presente bando (spese ammissibili), il beneficiario potrà avvalersi del cosiddetto regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e in quanto tali esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
7. Per le sole spese di cui alle lettere e) ed h) che sono riconosciute ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si ricorda che l’articolo 4 dello stesso Regolamento prevede che ciascuna impresa partecipante non possa superare la soglia di notifica prevista che è fissata in 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno.
8. Le aggregazioni le cui imprese decidono di avvalersi di entrambe le possibilità previste dal precedente comma 3, dovranno compilare il “Quadro Interventi” del Sistema Fondi.RVE caricando le spese di cui alle lettere a), b), d), e) qualora venga opzionato il regime “de minimis” f), g), i) di cui all’art. 6.1 (spese ammissibili) nell’Intervento “de minimis” e le spese di cui alle lettere c), e) qualora venga opzionato il regime di esenzione , h) e i) di cui all’art. 6.1 nell’Intervento esenzione”.
9. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al superamento del tetto fissato al precedente comma 1, AVEPA procede d’ufficio alla riduzione dell’importo della spesa finanziabile ammessa, fermo restando comunque la realizzazione dell’intero progetto. La riduzione sarà attuata secondo il principio di proporzionalità delle spese richieste dal partecipante.



Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 2831/2023).
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. I moduli per la compilazione della domanda sono-, diversi a seconda della tipologia di intervento richiesta (Art.2), nello specifico vanno selezionati gli interventi pertinenti in fase di selezione:
 - Tipologia A;
 - Tipologia B.Ulteriori dettagli saranno forniti mediante specifico manuale.
4. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 20 dicembre 2024 fino alle ore 17.00 del 28 maggio 2025**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 11 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda dovrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
5. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.



La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

6. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal Fondi.RVE la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
Ogni singola domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della Rete-soggetto o Consorzio dal rappresentante legale della Rete-soggetto o Consorzio e nel caso della Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio dal legale rappresentante dell'impresa capofila.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>
7. Tenuto conto delle modalità di presentazione descritti nel presente articolo, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 4;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 11;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
8. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
10. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della Rete-soggetto alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla Rete-contratto alle CCIAA competenti per territorio.
11. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:

Documentazione obbligatoria a pena inammissibilità della domanda di sostegno	a) Documentazione relativa alla costituzione delle aggregazioni⁷, come di seguito descritta: a1) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS): copia dell'atto costitutivo – redatto secondo l'Allegato A1 – accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori; a2) nel caso di Consorzio: copia dell'atto costitutivo del Consorzio, copia del libro dei consorziati aggiornato e copia del documento – redatto secondo l'Allegato A2 – che identifica i soggetti aderenti al progetto sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascun legale rappresentante delle imprese consorziate aderenti al progetto, accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
--	---

⁷ Nel caso di reti soggetto o reti contratto, la copia del contratto di rete depositato presso il Registro Imprese entro la data di presentazione della domanda di sostegno sarà estratta direttamente da AVEPA attraverso la banca dati del Registro Imprese della CCIAA, pertanto non è necessario allegare tale documento alla domanda di sostegno.



	b) Progetto di Aggregazione di seguito descritto (Allegato A3) e così composto: 1. Sintesi del Progetto di Aggregazione: ruolo di partenariato della/e OGD coinvolta/e a seconda che si tratti di progetto di destinazione o di promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni. Attività, prodotti turistici, obiettivi di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica su mercati da realizzare attraverso l'aggregazione, coerenza con gli obiettivi finalità del bando, coerenza con le strategie e i prodotti turistici regionali di cui al PTA in vigore e in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice». Eventuale coerenza con le macro-strategie EUSAIR o EUSALP, nonché informazioni relative a: eventuale consumo di suolo nella realizzazione del progetto; impatto in termini di sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compreso l'eventuale possesso di certificazioni ambientali; rating di legalità. 2. Il mercato: "mercati obiettivo", con indicazione di quelli nazionali e internazionali, target e segmenti di mercato (classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere le attività di promo-commercializzazione; ricadute in termini di internazionalizzazione per le imprese dell'aggregazione e per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte; coerenza con le strategie e con i mercati target individuati dal Destination Management Plan della/e OGD della/e destinazione/i coinvolta/e e con le strategie del Programma regionale per il turismo (PSTV) e con i relativi Piani Turistici Annuali (PTA). 3. Il piano di promozione: piano di attività coerente con l'immagine coordinata della Regione "Veneto, the Land of Venice" e, per ciascuna di queste attività, ruolo di ogni impresa aderente alla aggregazione e modalità di collaborazione tra le imprese della aggregazione stessa; descrizione dettagliata delle attività di promozione e commercializzazione suddivise per "mercati obiettivi", tipologie di azioni e interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando; 4. Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di aggregazione⁸; correlazione tra mezzi, spese previste e le attività promozionali oggetto del progetto di aggregazione; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti all' aggregazione; sostenibilità economica del progetto di aggregazione. Indicare altresì l'elenco delle spese di promo-commercializzazione dei prodotti turistici (rif. art. 6, comma 1, lettera c) del bando), consulenze propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione (rif. art. 6, comma 1, lettere b e b1)) del bando) e partecipazione a fiere (rif. art. 6, comma 1, lettera d) del bando), riguardanti attività rivolte a "mercati e partner internazionali". 5. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di aggregazione. 6. Capacità amministrativa: descrivere le competenze turistiche e gestionali delle imprese aderenti al progetto e delle risorse umane che saranno coinvolte, con riferimento ai mercati turistici ai quali si rivolge il progetto. Agli effetti della miglior definizione del progetto di aggregazione si evidenzia che: - i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso; - per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche al destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp Il Progetto di Aggregazione sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere
--	---

⁸ non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti di cui all'articolo 4, comma 9 del presente provvedimento



	costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti). c1) nel caso di aggregazioni rappresentative di una specifica destinazione, lettera di partenariato dell'OGD interessata che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa. oppure c2) nel caso di aggregazioni volte a valorizzare più destinazioni, lettere di partenariato delle OGD interessata/e che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessata/e e la successiva integrazione con le attività promozionali della/e stessa/e. c3) nel caso intervento tipologia B) presentare dichiarazione Allegato A5).
Documentazione che è necessario allegare ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.	a) nel caso di rete soggetto o rete contratto: copia del contratto di rete; b) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di riferimento dell'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto/ATI/ATS/Consorzio, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà"; c) nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto/ATI/ATS/Consorzio non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà"; d) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA delle imprese collegate o associate in relazione all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità dell'impresa. e) per i liberi professionisti non iscritti al Registro delle Imprese, dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A; f) liberatoria foto/video (Allegato A4).
Documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda. La mancanza non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art.11	Per le imprese già in possesso di una certificazione ambientale è necessario allegare il relativo certificato; in assenza del documento, da allegare alla domanda e non integrabile successivamente, non sarà attribuito il relativo punteggio.



12. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF". Il modello descrittivo del progetto (Allegato A3) va inoltre firmato digitalmente secondo la modalità descritta al comma 5. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell'interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnato da scansione del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
13. Il beneficiario dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - b) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - c) dichiarazione sul rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 5, punto 3.c);
 - d) dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro.
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
15. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - a. i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - b. i direttori della Direzione Turismo e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista;
 - la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del PR;
 - il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato,



nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5, e verifica la congruità e pertinenza delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al comma 6.

6. La CTV, per il tramite dell'Area Gestione FESR di AVEPA, può effettuare formale richiesta di chiarimenti al soggetto istante nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Contribuiscono al raggiungimento dei punteggi solo le imprese che concorrono ai requisiti minimi di ammissibilità delle forme aggregate e che sostengono la spesa per la realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 8. Per i punteggi relativi a posti letto e imprese culturali creative si farà riferimento alle imprese afferenti ai soggetti aggregati partecipanti. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:

- 1) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di aggregazione con gli obiettivi del presente bando** (da 0 a 19 punti o 22 per le aggregazioni di reti/consorzi) in funzione di:

- a) **Coerenza del progetto con le strategie in termini di mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali -, con i prodotti turistici e con l'immagine coordinata della Regione del Veneto. Per le aggregazioni costituite per la promozione di più destinazioni, la coerenza sarà verificata con particolare riferimento al collegamento con il Programma Regionale per il Turismo e ai mercati obiettivo individuati dal PTA vigenti** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): 1. "Sintesi del progetto di aggregazione", "2. Il mercato", "3. Il piano di promozione" e "4. Il piano operativo-economico-finanziario" e "5. Cronoprogramma".

- b) **Coerenza del progetto con i mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali - individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della/e destinazione/i o che si intendono promuovere** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo



Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” in relazione anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>

- c) **Coinvolgimento e ruolo attivo della/e OGD** (da 1 a 3 punti); la scala di riferimento è la seguente:

1	Progetto che vede un coinvolgimento adeguato della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
2	Progetto che vede un buon coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
3	Progetto che vede un ottimo coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “3. Il piano di promozione” e il “4. Il piano operativo-economico-finanziario”. Lettera di partenariato della/e OGD interessata/.

- d) **Livello di internazionalizzazione** - criterio applicabile solo alle aggregazioni costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese (da 1 a 3 punti); la scala di riferimento è la seguente:

PERCENTUALE DI SPESA PER AZIONI RIVOLTE A MERCATI INTERNAZIONALI	PUNTEGGIO
55-60%	1
61-70%	2
> 70%	3

- 2) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:



a1: Coerenza tra mezzi, obiettivi dell'aggregazione di imprese e spese del progetto di aggregazione (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

a2: Cofinanziamento del progetto di aggregazione da parte delle imprese aderenti all'aggregazione stessa (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): "2. Il mercato", "3. Il piano di promozione" e "4. Il piano operativo-economico-finanziario" e "5. Cronoprogramma".

3) Conseguitamento del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):

- a) La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) hanno conseguito il "rating di legalità": punti 0
- b) La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il "rating di legalità": punti 0
- c) La Rete-soggetto o almeno una impresa aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il "rating di legalità": punti -1.

4) Posti letto delle strutture ricettive che compongono l'aggregazione (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4



200-299	5
300-499	6
500-699	7
≥ 700	8

5) Aggregazioni costituite per la maggioranza (metà più uno) da imprese aderenti ad uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;

6) Numerosità delle imprese culturali e creative⁹ fino a **3 punti**:

NUMERO IMPRESE CULTURALI CREATIVE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE O A RETI/CONSORZI PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
0	0
1	1
2	2
3	3

7) Numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione (da 0 a 5 punti):

NUMERO IMPRESE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE O A RETI/CONSORZI PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
Da 18 a 29 imprese	2
Da 30 a 39 imprese	3
Da 40 imprese in su	5

⁹ sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.



8) Prevalenza nella aggregazione di imprese con una o più certificazioni ambientali: 1 punto

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

9) Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalp): 1 punto

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

10) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente:

INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI	PUNTEGGIO
L’investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali	1
L’investimento materiale comporta l’invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	0
L’investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	non ammissibile

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

11) Non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:

- che non raggiungeranno un punteggio minimo di 6 punti per le aggregazioni che presentano domanda per la tipologia A ” e 7 punti per le aggregazioni di reti/consorzi (tipologia B) sull’insieme delle voci di cui all’art.11, comma 6 punto 1 “Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del Progetto di Aggregazione”;

- a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento, al criterio 1.a.) coerenza del progetto con le strategie della Regione Veneto e con l’immagine coordinata «Veneto, the Land of Venice», 1.b.) coerenza del progetto con i mercati target individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione ove operano le imprese dell’aggregazione o che si intendono promuovere o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 2.a1), 2.a2);

- che comportano il peggioramento, per unità di prodotto e/o di servizio, delle prestazioni ambientali (criterio 10), che non raggiungeranno la soglia di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), IVA esclusa = importo minimo di spese ammissibili per le aggregazioni che presentano domanda per la tipologia A (almeno 15 imprese) e di euro 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa per le aggregazioni di reti/consorzi (tipologia B).

12) A parità di punteggio tra due o più richiedenti, la CTV attribuisce i criteri di precedenza che sono, nell’ordine, i seguenti:

- aggregazione con il maggior numero di imprese associate a Consorzi di imprese turistiche (art. 18 L.R. 11/2013) o a aggregazioni di Imprese associate già attivate con fondi PR FESR 2021 - 2027 Azione 1.3.10.A I edizione (con la stessa composizione);
- domanda che presenta la spesa ammissibile maggiore.

13) In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel

documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità, in modo particolare in relazione al punto 10 del precedente comma 6. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 7 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

- 14) Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e l'elenco delle domande inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del soggetto capofila. Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA, della Regione del Veneto e nel BUR. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto. Nel provvedimento di concessione del sostegno è specificata la quota di contributo spettante a ciascun partecipante all'aggregazione.
2. La graduatoria di ammissibilità è ordinata sulla base dei punteggi attribuiti dalla CTV in fase di valutazione dei progetti sarà distinta in due sub graduatorie, una per le aggregazioni che avranno presentato domanda sulla tipologia di intervento A) (costituite da almeno 15 PMI) e una per le aggregazioni che avranno presentato domanda sulla tipologia di intervento B) costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. L'obbligazione con AVEPA, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete (soggetto); nel caso di "Rete-contratto"/ATI/ATS/Consorzio, l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 19.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;



- b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- j) mantenere la forma giuridica e i requisiti di cui all'articolo 4:
 - comma 3 per tutta la durata del progetto;
 - comma 6, lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese, e, inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d) per tutta la durata del progetto e fino ai tre successivi alla data di pagamento del saldo;
 - comma 6, lettere: e), g), h) per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo;
 - comma 7, lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese e, inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d), i) limitatamente alla casistica indicata, per tutta la durata del progetto e fino ai tre anni successivi alla data di pagamento del saldo;
 - comma 7, lettere: e), g), h), per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo
- k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- n) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- s) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;



- t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, “Quadro Dichiarazioni”, in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - w) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando;
 - x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027;
 - y) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi, tenuto conto che i partecipanti al progetto sono solidalmente responsabili nei confronti di AVEPA. Il vincolo di solidarietà non opera per la quota pagata in anticipo ai sensi dell’articolo 16, per cui la garanzia fideiussoria sia stata rilasciata nell’interesse anche di un solo partecipante al progetto (di talché il soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria risponderà solo per gli obblighi garantiti dalla fideiussione e direttamente imputabili al partecipante garantito, senza vincoli di solidarietà);
- La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. I progetti ammessi all’agevolazione dovranno essere conclusi e operativi **entro 24 mesi dal decreto di AVEPA di ammissione e finanziabilità al beneficio, non saranno ammesse proroghe.**
2. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
3. Gli interventi realizzati devono essere conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo e nel progetto.
4. Sono ammissibili compensazioni all’interno delle categorie di spesa ammesse non superiori al 20% dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
 - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell’operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
 - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell’importo totale originario di spesa ammessa al sostegno;
 - l’inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.
5. Nel rispetto del limite alle compensazioni sopra riportato, possono essere richieste variazioni, motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.



6. Le variazioni saranno approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.
7. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno.
8. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determinano l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.
9. Dopo il provvedimento di concessione e prima della conclusione del progetto, nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più dei partecipanti, questi potranno essere sostituiti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da imprese aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di AVEPA. Nel caso di Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio, l'impresa che sostituisce il soggetto uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione e degli altri obblighi previsti dal bando. L'impresa uscente può essere sostituita nella capacità di spesa con una impresa che sia già parte dell'aggregazione, anche nel caso quest'ultima non sia stata oggetto di concessione di contributo con il decreto di finanziabilità; quest'ultima deve comunque rispettare i requisiti di ammissibilità ed i limiti previsti dall'articolo 4 del bando.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo delle imprese componenti l'aggregazione. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto/ATI/ATS, potrà subentrare nel ruolo di Capofila esclusivamente un'altra impresa partecipante già ammessa in fase di approvazione del sostegno.
L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta di subentro non oltre 6 mesi prima della conclusione del progetto.
10. Nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più imprese, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. L'uscita deve sempre essere comunicata tramite PEC all'AVEPA. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto/ATI/ATS, le altre imprese potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.
11. AVEPA verifica, con riferimento ai nuovi soggetti, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta la variazione dei partecipanti e lo comunica al capofila e ai nuovi beneficiari. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di variazione della compagine aggregativa e, se del caso, l'avvio della procedura di revoca del sostegno.



Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	Le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 7)
Presentazione domanda di sostegno	Dalle ore 10.00 del 20 dicembre 2024
Chiusura presentazione domanda di sostegno	Entro le ore 17:00 del 28 maggio 2025
Eventuale variazione progettuale	Dal 26/05/2026 alle ore 13.00 del 29/05/2026
Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (facoltativo)	Potrà essere presentata una sola domanda di acconto in una delle seguenti finestre Prima finestra: a partire dal 10/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 07/04/2026 Seconda finestra: a partire dal 15/12/2026 ed entro le ore 17:00 del 09/02/2027
Conclusione del progetto	Entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto di AVEPA di ammissione al sostegno, non sono ammesse proroghe.
Presentazione domanda di saldo	A partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00)

Articolo 16
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate



digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal legale rappresentante del soggetto capofila della Rete-contrattoATI/ATS/Consorzio.

3. Sono previste le seguenti fasi/modalità di pagamento del sostegno:

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza	40% del sostegno concesso	Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027 Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
Acconto (facoltativo)	Potrà essere presentata una sola domanda di acconto in una delle seguenti finestre Prima finestra: a partire dal 10/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 07/04/2026 Seconda finestra: a partire dal 15/12/2026 ed entro le ore 17:00 del 09/02/2027	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.	a) relazione intermedia sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; e) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5.



DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Saldo	a partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00) Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	a) relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'art.20 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo; e) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; f) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5.

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 7 del bando.
5. Unitamente alla domanda di pagamento (acconto e/o saldo), inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

VOCE DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento. - nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo;



	libretto di circolazione (nel caso di acquisto di veicoli)
b) consulenze specialistiche e servizi esterni	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - relazione delle attività svolte sottoscritta dal consulente, completa di eventuali output
c) consulenza consulenze specialistiche nell'ambito del marketing turistico	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - relazione delle attività svolte sottoscritta dal consulente, completa di eventuali output; - nel caso di contrattualizzazione di professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico, curriculum vitae debitamente firmato dal professionista, con evidenza delle esperienze maturate in materia di marketing turistico.
d) promozione e commercializzazione	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti/conferma d'ordine/preventivo sottoscritto completi di data con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati ecc.); - nel caso di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo: screenshot del profilo. Nel caso di macro-influencer e mass-influencer (soggetti la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo, ma con almeno 100.000 follower, quindi in grado di influenzare in modo rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri): attestazione del numero di follower alla data di sottoscrizione del contratto (ad esempio screenshot profilo social dell'influencer). Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).



e) partecipazione a fiere	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratto di locazione con l'ente fieristico e i contratti di gestione e allestimento (non sono ammissibili spese per materiale di consumo come specificato all'articolo 7); - documentazione fotografica che attesti la partecipazione all'evento fieristico, con evidenza dell'adempimento degli obblighi pubblicitari ed informativi del PR FESR 2021-2027 mediante la collocazione del poster di cui all'art. 20; - attestazione da parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione contenente l'autorizzazione alla partecipazione in forma separata alle manifestazioni in cui è presente anche la Regione del Veneto. Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).
f) incoming	In caso di iniziative di incoming (educational, press tour ecc): - documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante (tour operator, press tour giornalisti, influencer, travel blogger, etc.); - relazione a supporto dell'attività svolta (accompagnate da materiale fotografico e video e dai materiali prodotti per l'evento) nonché adeguata motivazione nella relazione finale dei criteri utilizzati per selezionare le figure da far partecipare alle iniziative di incoming; - per gli opinion leader nella veste di influencer, eventualmente presenti agli eventi, prova della loro reputazione (screen shot dei follower, pagine Instagram, etc.). Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).
g) personale (de minimis)	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la



	presentazione di documentazione a supporto. Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.
h) personale (esenzione)	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto. Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.
i) costi indiretti	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto. Per la rendicontazione delle spese, queste devono essere inserite e richieste mediante il caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato.xml.

Con riferimento ai giustificativi di spesa che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati.

7. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- conformi a quanto indicato all'art. 6;
 - sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dalle imprese aderenti alla Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6 comma 1, lettera "a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi" e alla categoria e), limitatamente in regime de minimis, partecipazione a fiere possono essere avviate, sostenute e pagate a decorrere dal 1° luglio 2024. Per "avviate" si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi



pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2024/25 o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;

- fatturate da soggetti esterni all'aggregazione;
- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione;
- sostenute e pagate interamente entro la data di conclusione del progetto;
- analiticamente indicate nel sistema Fondi.RVE.

8. Il centro di costo non è ammissibile.

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. .	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.



	2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno;	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento;	



	il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	- Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato - Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
11. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1, salvo quanto previsto all'art.16 comma 3 - presentazione della domanda di saldo.
12. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
13. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato nelle modalità già indicate nell'articolo 6 del presente bando.
14. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
15. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere



il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
17. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
18. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
19. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
20. Il soggetto capofila, come individuato all'art. 4 comma 5, dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese partecipanti del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
21. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
 - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

Articolo 17 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione finale del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;



- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
 3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
 4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso da parte della Rete-contratto/Rete soggetto/ATI/ATS/Consorzio deve essere comunicata ad AVEPA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza totale. Nel caso di rinuncia da parte di un partecipante o del soggetto capofila, si rinvia a quanto previsto all'art. 14. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'art. 11 comma 7;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza del numero minimo di imprese partecipanti all'aggregazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 a), e comma 7.a), nonché, per gli interventi di tipologia B anche in relazione alla composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, per rinuncia da parte dei partecipanti o per intervenuta insussistenza in capo agli stessi dei requisiti di cui all'art 4, comma 3, comma 6 lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), d), e), g),



- h); comma 7 lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), d), e), g), h), i) limitatamente alla casistica indicata;
- i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
- l. qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 20;
- m. mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.
- n. mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 5 punto 3.c).
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% dell'importo totale originario di spesa ammessa. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una riduzione, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
- i. totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- ii. parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 commi 6 e 7, lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese e, inoltre, per la tipologia B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d), i) limitatamente al comma 4.7, prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
- e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
- i. Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- ii. Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- iii. L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- h. mancata presentazione della domanda di saldo oltre la scadenza del termine ed entro il 20° giorno, come indicato all'articolo 16 comma 3 del presente bando;
- i. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.



5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
7. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Articolo 19 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve> ;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.



Articolo 20 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Il materiale promozionale, compreso quello esibito in fiera/eventi, deve rispettare le linee guida di cui al comma 6 e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata disponibile al seguente link
<https://www.veneto.eu/PortaleOperatori/Public/MarchioTuristico>
4. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
5. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
<https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e



istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e s.m.i. ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto” e successiva Decisione di modifica CE C (2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;



- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (nelle more di approvazione nella nuova disciplina per il periodo di programmazione 2021/2027) e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 29 aprile 2022 di approvazione della nuova S3 per il periodo 2021 - 2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta conclusasi con esito positivo, come da comunicazione prot. n. 550508 del 25/10/2024, del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
- l'articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 sulla previsione della tipologia di sostegno complementare della sovvenzione combinata con Strumenti finanziari;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria.

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione



(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



APPENDICE N.1
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 6 punto f) e comma 7 punto f)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I)/2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente



documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi degli artt. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

SP = **spesa complessiva del progetto** indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell'applicativo informatico);

I = **intervento agevolativo/contributo** richiesto dall'impresa proponente;

OF = **oneri finanziari netti** = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile (C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = **Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"** di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d'affari



4. NUOVE SOCIETA': le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell'ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrino nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti), è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale/conferimenti che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L'effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell'impresa secondo quanto disciplinato all'art. 4 comma 1.

I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).



FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E
SU CARTA INTESTATA)

N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)
Via
Cap. Città.....

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente
..... (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando per la
costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" -
seconda edizione, come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.

Su richiesta di (indicare il nome
dell'impresa/soggetto proponente), con sede legale nel Comune di, via
..... n., C.F. P.I., vi
comunichiamo che si tratta di (impresa individuale/società/soggetto proponente) nostra cliente e con
la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra conoscenza,
si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della scrivente
e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi



APPENDICE N.2
RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE

“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali”- seconda edizione

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell’ambito di una o più destinazioni”

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO
ID N°NNNNNN

Progetto di aggregazione “TITOLO PROGETTO”
ID SOSTEGNO: N° NNNNNN

RAGIONE SOCIALE DEL CAPOFILA:	
C.F. / P.IVA DELLA CAPOFILA	
CONCLUSIONE DEL PROGETTO	

1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

<i>Descrivere l'evoluzione delle attività in tutte le loro fasi, partendo dal progetto presentato a sostegno.</i>
Dare evidenza dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto inizialmente (risultato previsto – risultato raggiunto)
Indicare in forma di elenco, e motivare, le variazioni non sostanziali intervenute nel progetto, rispetto alla proposta presentata e approvata a sostegno

2 - RESOCONTO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE

Dettagliare le azioni realizzate indicando, nel caso di rete contratto, i partner che le hanno realizzate

3 - COERENZA DEL PROGETTO SVILUPPATO CON LA STRATEGIA TURISTICA REGIONALE E LE STRATEGIE MACROREGIONALI EUROPEE

Spiegare brevemente la coerenza del progetto con le strategie regionali richiamate nel progetto iniziale
--



4 - OBIETTIVI CONSEGUITI

Descrivere nel dettaglio gli obiettivi raggiunti, supportando la relazione con il materiale prodotto durante il progetto

5. SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (da compilare solo in fase di saldo)

1.DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione <i>(breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	



Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti

4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo



NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.

6. SEZIONE DETTAGLIO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI MERCATI E PARTNER INTERNAZIONALI (Art. 6 comma 4 del bando)

Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Fornitore	Importo totale (Iva esclusa)	Soggetto che sostiene la spesa (beneficiario)
Totale					
% su totale spesa rendicontata					



RIEPILOGO ACQUISTI – INIZIATIVE DI INCOMING – OUTPUT REALIZZATI

ACQUISTO BENI E SERVIZI - CATEGORIA A)				
BENEFICIARIO	BENE/SERVIZIO AMMESSO A SOSTEGNO	BENE/SERVIZIO RENDICONTATO ALLA FASE	NOTE (se necessario)	
INCOMING – CATEGORIA C) e CATEGORIA E) (in riferimento a iniziative di ospitalità di tour operators/press/influencer ecc al fine di far conoscere destinazione/prodotto ecc)				
BENEFICIARIO/I	DATE INIZIATIVA (DAL – AL)	PROGRAMMA (ESTREMI DEI FILE)	LISTA PARTECIPANTI (ESTREMI DEI FILE)	FOTO (ESTREMI DEI FILE)
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
PROMOZIONE – CATEGORIA C) (in riferimento a tutte le attività realizzate, associate alla categoria)				
BENEFICIARIO/I	OUTPUT REALIZZATI (sintetica descrizione spesa/beneficiario)		COPIA OUTPUT (ESTREMI DEI FILE)	NOTE (se necessario)
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	

Data.....

Firma



SCHEMA DI SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE PER VOCI DI SPESA
SPESE RENDICONTATE NELLA PRESENTE DOMANDA DI ACCONTO/SALDO

Aggiungere o eliminare righe alla tabella, secondo necessità

PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO ACCONTO/ SALDO					
Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Fornitore	Importo totale (IVA esclusa)	Soggett o che sostiene la spesa (beneficiario)
Azione 1- Xxx (es. Fase di start up di...)					
Azione 2 - Xxx (es. Attuazione di...)					
Azione 3 - ..					

